



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 205/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'
DI REGGIO EMILIA

SEZIONE 4

14/06/2011

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MONTANARI | MARCO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MAININI | ELISABETTA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | ROMITELLI | BRUNO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL:

14 GIU. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

IN CAMERA DI CONSIGLIO

15 GIU. 2011

- sul ricorso n° 205/10
depositato il 23/02/2010

- avverso DINIEGO O REVOCA DI AGEVOLAZIONI n° RIGETTO DI RIMBORSO I.C.I. 2004
contro COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Il Segretario

[Signature]
SEGRETERIA SEZIONE

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

-la Commissione rigetti il ricorso e confermi la legittimità del proprio operato.

Motivi della decisione.

4-L'art. 23,d.l. 207/2008,convertito nella L.14/2009 ,ha stabilito ,al comma 1 bis che *"Ai sensi e per gli effetti dell'art.1,comma 2,della legge 27 luglio 2000,n.212,l'articolo 2,comma1,lett. a),del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504,deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari,anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati,per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art.9 del decreto legge 30 dicembre 1993,n.557,convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 1994,n.133, e successive modificazioni."*a sua volta il comma 3-bis del cit.art.9 dispone che*"Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art.2135 del codice civile e in particolare destinate:...i)alla manipolazione,trasformazione,conservazione,valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1,comma 2,del decreto legislativo 18 maggio 2001,n.288; "che siano,cioè,imprenditori agricoli.*

5-Il Legislatore ha introdotto ,nel rispetto dello Statuto del Contribuente,il quale prevede che le norme di interpretazione autentica,in campo tributario,debbono essere specificatamente qualificate,"marcate",come tali ,ed in tal senso vè letto ,appunto,l'esplicito riferimento all'art. 1,comma 2,dello Statuto,una norma di interpretazione autentica,che ,in quanto tale,ha efficacia retroattiva,e dunque ,applicabile a tutti i rapporti giuridici ancora aperti,come quelli di cui alla fattispecie dedotta in giudizio;secondo questa norma non debbono essere considerati fabbricati ,ai fini del presupposto d'imposta ICI,e pertanto non assoggettati all'imposta, le unità immobiliari,anche iscritte o iscrिवibili in catasto fabbricati,destinate agli scopi di cui alla richiamata lett. i).

5-Né può contrastare,in ipotesi,l'applicazione della suddetta norma di interpretazione autentica alla fattispecie dedotta in giudizio, il disposto di cui



al comma 4 dell'art.2 L.244/2007;la norma dispone che "Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni,per periodi d'imposta precedenti al 2008,dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557,convertito con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 1994,n. 133,introdotta dall'art. 42 bis del decreto-legge 1 ottobre 2007,n 159,convertito con modificazioni,dalla legge 29 novembre 2007,n. 222,in relazioni alle costruzioni di cui alla medesima lettera i)";invero questa norma non risulta più in vigore dovendosi ritenerla implicitamente abrogata dalla suddetta norma di interpretazione autentica in quanto incongruente con la stessa;invero la norma era stata introdotta ,chiaramente a tutela delle casse comunali,per impedire che la novella, di cui all'art .42 bis cit.,tesa a "marcare" come rurali ,anche,i fabbricati strumentali per l'attività agricola di cui alla cit.lett.i),e ,dunque ,ad "indirizzare" la soluzione dei contenziosi in essere, potesse" supportare" una serie di richieste di rimborsi , e,dunque ,di nuovi contenziosi,da parte di quei soggetti, enti cooperativi possessori di cantine,oleifici,latterie,che avevano preferito scegliere l'opzione di pagare e poi chiedere il rimborso piuttosto che affrontare il contenzioso;il Legislatore però,considerati gli esiti giurisprudenziali,ha ritenuto di rendere inequivocabilmente chiara quale fosse la sua volontà mediante l'introduzione di una norma di interpretazione autentica,come tale avente efficacia retroattiva , e ,dunque, applicabile a tutti i rapporti non definiti, come nella fattispecie in esame, la quale ha reso il disposto del comma 4,art.2, citato, incongruo con la stessa e lo ha ,pertanto, implicitamente abrogato;questa ricostruzione del"sistema" ha anche il pregio di dare una lettura costituzionalmente corretta dell'insieme delle varie norme richiamate che altrimenti sarebbe passibile di censure di incostituzionalità sotto il profilo della violazione del principio dell'uguaglianza, posto che non si comprenderebbe il diverso trattamento che subirebbero soggetti che ,in

presenza dello stesso presupposto d'imposta, avessero scelto comportamenti diversi: impugnazione dell'accertamento piuttosto che pagamento spontaneo per poi inoltrare domanda di rimborso.

6-Questo Giudice ,peraltro ,ben conosce l'autorevole orientamento giurisprudenziale richiamato dal Comune,Cass.ss.uu.sent.n.18565/2009,il cui principio di diritto risulta così massimato dalla Suprema Corte" *In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta."* ;come ben sa che questo principio ,tranne la sent.n.24299/2009,è sempre stato,fin'ora,seguito dalla giurisprudenza di legittimità,da ultimo cfr.ord.n.4969/2011;cionondimeno,non lo condivide e se ne deve dissociare.

7-Invero la Suprema Corte,pur formalmente adeguandosi alla norma di interpretazione autentica,l'art.23 comma1-bis,cit.,ne sterilizza la portata a)-collegandone e subordinandone l'applicazione ad una condizione che la stessa non richiede:l'iscrizione in catasto dei fabbricati de quibus,in determinate categorie catastali,A/6,D/10;b)-vincolando la possibilità di ottenere l'esenzione dall'imposta ,nel caso in cui i fabbricati risultassero accatastati in categorie diverse,alla tempestiva impugnazione dell'atto di classamento,senza la quale l'iscrizione resterebbe cristallizzata senza

possibilità ,conseguentemente,di ottenere l'esenzione dall'imposta essendo ,altresì,proibito al Giudice di merito ,nel caso di fabbricati già accatastati,di conoscere ,incidenter tantum,del loro corretto accatastamento.

8-Il rispetto del suddetto principio di diritto porterebbe a rigettare,in via pregiudiziale il ricorso,essendo i fabbricati de quibus accatastati in categorie diverse da quelle richieste dalla Suprema Corte e non potendo questo Giudice,secondo il suddetto orientamento giurisprudenziale,conoscere incidenter tantum del loro corretto accatastamento;ma come detto la norma d'interpretazione autentica richiede solo,per concedere l'esenzione dall'imposta,che i fabbricati de quibus risultino in fatto destinati agli scopi di cui alla cit. lett i)comma 3-bis,art. 9,d.l.557/93.

9-Veneno ora al merito;il Comune deduce che la suddetta destinazione sarebbe solo affermata ma non provata;in vero non si comprende a quale ulteriore onere probatorio avrebbe dovuto adempiere,sul punto,la Ricorrente ,oltre a quello a cui ha adempiuto;la Stessa,infatti,ha indicato, sia nell'istanza che nel ricorso,l'ubicazione dei fabbricati ed i loro estremi catastali:la loro identificazione era,dunque,precisa;ben avrebbe potuto il Comune resistente,era un suo onere processuale, svolgere gli opportuni controlli per appurare se la Ricorrente avesse dedotto elementi non corrispondenti al vero;non lo ha fatto e,dunque,"*imputet sibi*".

10-Le doglianze della Ricorrente sono fondate ed il ricorso v ,pertanto, accolto;le spese di giudizio,stante il difforme orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione,vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto ordina il rimborso dell'ICI indebitamente versata,ammontante ad €7.264,96,pi  gli interessi di legge dal versamento al saldo;spese di giudizio compensate.

Reggio Emilia li 14 giugno 2011

Il Presidente est.

